

# **APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA**

**Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento  
tenuto a Bologna il 2 dicembre 2020**

*Materiali a cura di:            Prof. Giacomo Santi*

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

# Il Decreto Legge Semplificazioni (La fase esecutiva)

**Decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» conv. con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)**

# La stipulazione del contratto (art. 4) – il nuovo comma 8 dell’art. 32 D.lgs. n. 50/2016 (a regime)

- 8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione (ha luogo) **deve avere luogo** entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
- **La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.**
- **Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 (cfr. ultra), - SALVI GLI STAND STILL SOSTANZIALE E PROCESSUALE-** la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
- Finalità: evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.
- Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione

# Art. 32, commi 9-11

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara odell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, letterabbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo36, comma 2, lettere a) e b).

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

# Segue – art. 4 – Processo amministrativo per contratti di cui al DL 76

- Alle aggiudicazioni degli appalti previste dal DL n. 76 si applica la norma del codice del processo amministrativo che impone al magistrato di valutare tutti gli interessi delle parti e l'interesse nazionale alla rapida realizzazione dell'opera e dell'interesse dell'aggiudicatario alla rapida prosecuzione delle opere previste agli artt. 1 e 2 del decreto.
- Art. 125 comma 2 CPA
- *2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.*

# Segue – regime per procedure ex art. 2 comma 3 (procedure negoziate senza bando sopra soglia)

- In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento si applica art. 125 CPA
- 2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
- 3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 (inefficacia del contratto per gravi violazioni) e 123 (sanzioni alternative, **al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.** Si applica l'articolo 34, comma
- **NON SI APPLICA ART. 122**

# Segue art. 121 cpa

1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione [dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:

a) se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi dal d.lgs. n. 50 del 2016);

b) se l'aggiudicazione [definitiva] è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi dal d.lgs. n. 50 del 2016);

segue

c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016), qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione [definitiva], abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento;

d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione [definitiva], ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016), qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione [definitiva], abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento.

- 2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti.
- Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.
- Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
- 3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.

5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:

a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (leggasi: di cui agli art.73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016), in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;

c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).

# Segue Modifiche «a regime» al CPA

- Apportate modifiche “a regime” all’articolo 120 del codice del processo amministrativo,
- - si procede di norma alla definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare **su richiesta congiunta delle parti di limitare la decisione ad un'unica questione, ovvero in casi compatibili in relazione alla complessità della causa.**
- - viene ridotto a 15 giorni (da 30) il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio che decorre dall’udienza in discussione, solo quando la stesura delle motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo del suddetto termine, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza

# Art. 8 Ulteriori disposizioni inerenti la fase dell'affidamento

## Comma 1.

- **Ambito applicativo (SIA SOPRA CHE SOTTO SOGLIA):**
- A) Procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini,
- B) procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 76/2020e **fino alla data del 31 dicembre 2021:**

## Segue c. 1 –consegna ed esecuzione anticipata in via di urgenza

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **nelle more della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

# Anticipazione (sopra e sotto soglia –settori ordinari e speciali)

- (art. 207 DI n. 34/20 convcon L 77/20)
- 1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto (20 maggio 2020), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino **alla data del 30 giugno 2021**, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, **può essere incrementato fino al 30 per cento**, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, (*circ. MIT anche contratti non assoggettati a D.lgs. n. 50*) l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta, **per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo** e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, **anche in favore degli appaltatori che abbiano gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.**

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al **secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo** dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (NON RICHIAMATI SESTO E SETTIMO) e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.

## Art. 35 comma 18 Dlgs. n. 50/2016

- 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

# Circolare MIT

- Con riguardo all'inciso per cui la facoltà introdotta dall'articolo 207 del d.l.n. 34/2020 può essere esercitata dalla stazione appaltante “ nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante ”, risulta chiaro che con tale locuzione **il legislatore ha inteso porre all'erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell'intervento.**
- Non può invece ritenersi che debba farsi riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all'anticipazione del corrispettivo, anche qualora l'amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all'introduzione nel sistema dell'anticipazione del corrispettivo (e ai quali, come si è visto al punto che precede, pure è estensibile la disposizione in oggetto).

segue

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Lavori pubblici – Il regime della sospensione  
lavori nei contratti sopra soglia (art. 5)

Deroga all'art. 107 D.lgs n. 50/2016  
(limitazione al ricorso alla sospensione lavori)

Ambito temporale: **Fino al 31 dicembre 2021**  
(dal 31 luglio 2021)

# Segue –ambito applicativo

- Ambito applicativo: **OOPP** pari o superiori alla soglia comunitaria (**anche in corso**)
- Però cfr. art. 6 c. 4: rimette alle parti la facoltà di stabilire l'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni dell'articolo in commento anche a contratti aventi ad oggetto lavori "sotto soglia".
- NO per forniture e servizi (art. 107 Codice)
- segue

# segue

- DUBBiO per settori speciali: l'art. 107 non è richiamato da art. 114 (e più in generale nella parte sui settori speciali)
- Ma si può escludere intento «acceleratorio» a questo settore ?

# Segue – le cause di sospensione (comma 1)

- La sospensione, **volontaria o coattiva**, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, **anche se già iniziati**, può avvenire, **esclusivamente**, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
- a) cause previste **da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;**
- b) **gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica** o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) **gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;**
- d) **gravi ragioni di pubblico interesse.**

# Segue – la competenza all'assunzione dell'atto di sospensione

- La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.
- 
- ma secondo procedure e specifiche previste nell'art. 5 DL, con l'intervento anche del collegio consultivo tecnico.

Segue – la sospensione ex comma 1 lett. a)

Si provvede ai sensi del comma 4 (cfr ultra)

# Segue – la sospensione ex comma 1 lett b) e d)

- Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) (**gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica** o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere,) e d) (gravi ragioni di pubblico interesse), **UNA VOLTA DISPOSTA LA SOSPENSIONE**
- su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori
- le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, **AUTORIZZANO nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.**

## Segue – la sospensione ex comma 1 lett. c)

- Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), UNA VOLTA DISPOSTA LA SOSPENSIONE (*ma non sempre*)
- il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e **indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.**
- La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

# Segue –il comma 4 (applicabile anche all’ipotesi di sospensione ex comma 1 lett. a) –la RISOLUZIONE DI DIRITTO (NOVITA’)

## *IPOSTESI APPLICATIVE*

- a) Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, **non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare**
- b) Nel caso di **sospensioni ex comma 1 lett. a)**
- c) In caso di **ritardo dell’avvio o dell’esecuzione** dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 (CAUSE DI LEGITTIME SOSPENSIONE), nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, **pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL.**

segue

- la stazione appaltante, **previo parere del collegio consultivo tecnico**, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **la risoluzione del contratto, che opera di diritto**
- **ECCEZIONE:** salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto
- segue

segue

- In caso di risoluzione
- Si applica la disciplina di cui all'art. 108 commi da 5 a 9 CCP
- segue

segue

- Atti conseguenti (alternativi)
- •a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- •segue

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, **se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; (deroga ad art. 110 PROBLEMI COMPATIBILITA' UE)**

- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, **prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.**

- 6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, **le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.**
- segue

In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera.

**In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.**

## **Art. 8, c. 4 (disposizioni di fase esecutiva per lavori in corso all'entrata in vigore del DL)**

- **Per lavori in corso (sopra e sotto soglia) all'entrata in vigore del DL**
- a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui sopra

## Segue – riconoscimento maggiori costi Covid

- b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, **i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione**, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
- Segue –modalità di riconoscimento

## Segue – modalità di riconoscimento

- il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- *Critica Ance: si sarebbe dovuto prevedere il **pagamento di tutti i maggiori oneri, diretti e indiretti, connessi all'emergenza sanitaria** relativa alla diffusione del virus COVID-19, ivi inclusi quelli riconducibili all'adesione ai protocolli sanitari siglati in funzione anticontagio, che hanno generato una sottoproduzione del cantiere.*

## Segue –effetti covid su contratti (anche di forniture e servizi)

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 D.L. n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del D.L. n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture

- **c1) costituisce causa di forza maggiore**, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- C2) e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, **costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga** di detto termine, ove richiesta; segue

- non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**Art. 3 comma 6bis DL n. 6/2020 conv. con legge 13/2020 (introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18**

- **6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (8) .**

# Anac sull'art. 6 DL n 6/20

- *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, FenealUil, Filca–CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.*
- *Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.*

# Subappalto



- ATT.NE
- **Solo fino al 31.12.2020:**
- -elevazione da 30% a 40% limite subappalto
- -sospensione obbligo di individuazione terne di subappaltatori in sede di offerta